

COMUNE DI MISILMERI		
★	26 MAG. 2017	★
PROT. N. <u>16827</u>	CAT.	
FASC.	RISP.	

STUDIO LEGALE PINELLI SCHIFANI

Associazione Professionale - C.F. e P.I. 05635730822

Palermo - 90141 - Piazza Virgilio, 4

Tel 091 323054/321260 - Fax 091 619 74 52

Roma - 00186 - Piazza Benedetto Cairoli, 2

Tel 06 9727 6328 / 31 - Fax 06 9799 9266

segreteria@pinellischifani.com - www.pinellischifani.com

PEC pinellischifani@pec.pinellischifani.com

ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

PER LA REGIONE SICILIANA

RICORSO IN APPELLO

dei signori **LEONE Giuseppe**, nato a Misilmeri il 22/4/1944, c.f. LNEGPP44D22F246C, e **BAIAMONTE Sebastiana**, nata a Misilmeri il 24/6/1949, c.f. BMNSST49H64F246E, coniugi, residenti in Misilmeri ma elettivamente domiciliati in Palermo nella Piazza Virgilio n. 4 presso lo studio dell'Avv. Nunzio Pinelli (c.f. PNLNNZ46R12G273C), che li rappresenta e difende per mandato in foglio separato in calce al ricorso introduttivo unitamente all'Avv. Maria Grazia Bruno (c.f. BRNMGR83T46G273F) e che con la stessa dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito al fax 0916197452 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata pinellischifani@pec.pinellischifani.com

CONTRO

IL **Comune di Misilmeri**, in persona del Sindaco in carica,

per l'annullamento

dell'Ordinanza n. 456/2017 resa inter partes dal TARS di Palermo, Sez. II, nei 5-10/4/2017, non notificata, con la quale è stata respinta la domanda cautelare avanzata in connessione al ricorso n. 613/2017 proposto per l'annullamento

- 1) del provvedimento n. 1 del 27/1/2017 reso dal Responsabile dell'Area IV Urbanistica, notificato in data 1/2/2017, con il quale sono state denegate la concessioni edilizie richieste con istanze di condono del 30/6/1987 (prot. 9985), dell'

1/3/1995 (prot. 881) e del 10/12/2004 (prott. 36562 e 36568);

2) della nota prot. 2931 del 30/1/2017 con la quale, nel trasmettere la determinazione di cui al punto 1), è stato comunicato l'avvio del procedimento di repressione dell'abusivismo;

3) di ogni atto connesso, presupposto o conseguente, nonché

per la dichiarazione

di avvenuta formazione delle concessioni in sanatoria ai sensi dell'art. 35 L. 47/85 e s.m.i. e dell'obbligo dell'amministrazione resistente di rilasciare i relativi provvedimenti espressi, ora per allora.

Si trascrive il gravame

<<IN FATTO

I ricorrenti hanno presentato separatamente, nel corso degli anni dal 1986 al 2004, quattro istanze di condono edilizio in relazione alle opere di varia natura realizzate sulle aree di loro proprietà in territorio di Misilmeri, opere allibrate al foglio 18, partt. 4451 e 4452, oggi risultanti nella Via Crispino Vicari, incluse da tre lati dalla viabilità pubblica (Strada Provinciale n. 38, oggi denominata anche Via C. Vicari, e strada Comunale di accesso ai ruderi del Castello Emiro di Misilmeri).

Le istanze vennero corredate di quanto occorrente e richiesto dalle rispettive normative e dall'amministrazione, e sono quindi rimaste silenti, in termini provvedimentali, sino ai nostri giorni.

Perviene adesso il provvedimento "unificato" con il quale dette istanze vengono respinte come... *"improcedibili per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti, in quanto:*

Il complesso edilizio sin qui descritto risulta costruito.....sull'alveo del vallone limitrofo al castello dell'Emiro e di conseguenza per esso trova applicazione l'art. 96 del Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523 "Testo Unico delle opere idrauliche"; di conseguenza, in ragione dell'art. 33 "opere non suscettibili di sanatoria" della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, che stabilisce che non sono suscettibili di sanatoria le opere che sono in contrasto con i vincoli imposti da leggi statali e regionali che comportano inedificabilità, le istanze di condono tendenti a sanare il complesso edilizio in argomento sono da diniegare".

Con nota dell'odierno Difensore in data 9/2/2017 è stato richiesto l'accesso ai – separati – fascicoli relativi alle distinte pratiche originate dalle istanze di condono, a seguito del quale, con nota in data 24/2 successivo, sono state formulate puntuali deduzioni con richiesta di archiviazione del procedimento.

Poiché, ad oggi, in prossimità della scadenza del termine, non è pervenuto riscontro, si propone il presente gravame, affidato ai seguenti motivi

IN DIRITTO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della Lr. n. 37/1985

(sostitutivo degli artt. 32 e 33 L. 47/85)

Falsa applicazione dell'art. 96 del Regio decreto 25 luglio 1904 n. 523

Eccesso di potere per travisamento dei presupposti ed illogicità

manifesta

Difetto assoluto di istruttoria

Perplessità della motivazione

Il provvedimento, dopo aver ripercorso, a suo modo, la storia degli atti per ciascun procedimento, e dopo aver richiamato – seppur a sproposito – circostanze, normative e giurisprudenza del tutto estranee alla tematica, ha concretizzato, infine, le ragioni della pretesa improcedibilità (ragioni - ovviamente - comuni a tutti i procedimenti, che hanno determinato un

provvedimento unico) nella motivazione dianzi trascritta, alla quali risulta soggiunta la considerazione

Per le stesse ragioni, ad oggi rimane non superata la circostanza rilevata nella comunicazione di reato del Corpo di Polizia Municipale P.M. 5329 del 28/3/88 a carico di Leone Giuseppe,.....il quale,

- *ha deturpato l'ambiente naturale in una discarica.*
- *con i materiali ammassati lungo l'asta del vallone posto ai piedi del Castello, ha compromesso il normale deflusso delle acque piovane;*
- *ha fatto scivolare materiale da riporto di notevole quantità costituendo pericolo per la privata e pubblica incolumità.*

Ora, rilevato che dette proposizioni aggiuntive risultano persino contrarie alle risultanze degli atti richiamati, che sono comunque inconducibili nell'economia dei procedimenti di condono edilizio e che risalgono ad oltre 35 anni addietro senza alcuna successiva verifica in ordine alla pretesa condizione di pericolo (si ritiene, ragionevolmente, che nel corso degli ultimi 30 anni debbano essersi verificate precipitazioni atmosferiche, anche di proporzioni rilevanti), si ribadisce come l'insieme riposi sul clamoroso, ostinato ed ostile rifiuto di compiere una istruttoria anche elementare, consistente nel verificare se il regime delle acque fosse quello apoditticamente assunto, **ovvero se l'originario assetto, durato sino ai primi decenni del secolo scorso, fosse stato modificato, come puntualmente segnalato dal ricorrente**, in epoca di poco antecedente al secondo conflitto mondiale (1940 circa), dalla Provincia di Palermo mediante la realizzazione di opere per l'incanalamento delle acque **su due distinti percorsi diversi da quello originario**, con l'attraversamento in sotterranea della strada provinciale n. 38, come evidenziato negli allegati alla relazione tecnica redatta dal Dott. Geom. Giampiero Marchese, nel quale sono riportati con tratto in blue i due nuovi percorsi delle acque, le

cui opere sono pure visibili nelle riprese dallo stesso effettuate a mezzo drone che si verseranno in atti.

Una verifica, peraltro, non solo agevole, essendo bastevole un mero sopralluogo a mezzo di personale comunale, ma che sarebbe risultata fruttuosa anche dal mero esame degli atti d'ufficio relativi alla progettazione e realizzazione della strada comunale di accesso ai ruderi del Castello, strada che circonda da due lati le costruzioni di parte ricorrente e che, altrimenti, per quanto difficile da credere, sarebbe stata realizzata con i medesimi vizi che ancora oggi si addebitano alle opere del ricorrente, ovvero *movimenti di terra lungo l'asta del vallone, deturpamento dell'ambiente naturale, compromissione del normale deflusso delle acque piovane, ecc.*

Ma non solo.

Sarebbe bastato consultare tutti gli atti esistenti nei fascicoli (doviziosamente richiamati, invece, solo per quanto ritenuto opportuno a sostegno di una tesi errata), fra i quali si rinviene intanto la nota a firma del Capo Ufficio Tecnico indirizzata al Sindaco in data 17/1/1980 per relazionare, a richiesta del Pretore, in ordine alle opere che costituirono poi oggetto della prima istanza di condono.

Ivi è saliente rilevare, in ordine alle condizioni della zona, che la situazione di riempimento del vallone con materiale da riporto "*risulta da tempo*", espressione che non può essere interpretata come indicativa di prossimità al tempo della nota ma, al contrario, come risalente: il che, da solo, dimostra la gratuità delle affermazioni dell'ufficio in ordine agli addebiti formulati a carico del ricorrente Leone, mai comprovati in alcuna sede (e dire che gli atti rivelano l'esistenza di una indagine penale e di una amministrativa su iniziativa della Provincia, sull'esito delle quali il solerte Dirigente non si è neppure interrogato !): fermo restando che tali addebiti sarebbero comunque estranei alla tematica dei condoni laddove il

famigerato “vallone” , come ribadisce parte ricorrente, avesse smesso **da oltre 70 anni** la sua funzione di alveo naturale per le acque meteoriche.

Ma lo stesso rapporto della P.M. del 28/3/1988 di cui è traccia nel provvedimento impugnato accertava, invece, una condizione di discarica abusiva su aree estranee alla proprietà Leone, come dallo stesso dichiarato in quella occasione unitamente alla circostanza di aver tentato – inutilmente - di impedire lo scarico di materiali (cfr. pag. 2 del verbale).

Ed ancora, la nota prot. 5570 della Provincia di Palermo, avente ad oggetto “*discarica abusiva di materiali di risulta nei pressi del Castello dell’Emiro*”.

Dunque, una vicenda di discarica abusiva (ad opera di ignoti) e non, come assiomaticamente sostenuto, di abusivo livellamento con riempimento del vallone da parte del ricorrente: d’altronde, si ripete, l’Ufficio, pago dell’affermazione di principio, nell’ultimo quarto di secolo non ha ravvisato l’esigenza di acclarare che fine avessero fatto sia il procedimento penale che quello amministrativo relativi alla discarica (per i quali il Leone non ha mai ricevuto comunicazione alcuna) !

Peraltro, il venir meno della funzione del “vallone” come canale di scolo delle acque meteoriche rendeva, si ripete, del tutto priva di apprezzabile rilevanza la paternità dei pretesi livellamenti, ovvero dei riempimenti di quello che era ormai solo terreno scosceso.

Nessun accertamento, invece, è stato mai effettuato dall’Ufficio precedente sul regime delle acque in questione, che viene assunto – ostinatamente (ed è lecito chiedersene la ragione) – solo sulla scorta delle mappe catastali risalenti ai primi anni del ‘900, ovvero anteriormente agli interventi pubblici di irregimentazione delle acque !

Domanda di danni

omissis

Venne avanzata la seguente

Istanza di provvedimento cautelare

L'esecuzione dei provvedimenti impugnati, cui - in difetto di paralisi cautelare - susseguirà quale atto dovuto l'ordine di demolizione, arreca danno gravissimo ai ricorrenti per le ragioni già anticipate in relazione alla domanda risarcitoria.

Ovviamente, un provvedimento cautelare eviterebbe anche il danno indimostrabile o di ardua dimostrazione, oltre a quello riparabile per equivalente, secondo il principio che il miglior risarcimento consiste nell'evitare che il danno si produca.

Si chiede pertanto che il Tribunale renda provvedimento cautelare idoneo ad assicurare ai ricorrenti, nelle more del merito, il bene della vita al quale aspirano, e ciò anche nelle forme dell'ordine di riesame alla luce delle doglianze>>

*

La domanda venne discussa all'udienza camerale del giorno 5 aprile scorso e venne respinta con l'Ordinanza che oggi si impugna e della quale si chiede l'annullamento per i seguenti

MOTIVI

Il Tribunale ha ritenuto non sussistere il fumus del gravame in quanto il provvedimento avrebbe motivato la improcedibilità delle istanze di condono anche sul presupposto che le opere oggetto delle istanze sarebbero diverse da quelle odierne e sarebbero state parzialmente oggetto di precedente diniego di sanatoria:

Ciò, afferma il primo Giudice, a prescindere dai ventilati profili di inammissibilità per difetto di giurisdizione in favore di quella del TSAP.

Entrambe le proposizioni sono profondamente errate e travisano, in particolare, il contenuto del gravame e delle sue domande.

1) In primo luogo, così stando le cose, l'Ordinanza contrasta l'obbligo di affermare o negare la propria giurisdizione, essendo comunque evidente che potesse decidersi la domanda cautelare solo previa affermazione della propria giurisdizione: dunque, dovrebbe ritenersi solo una espressione incidentale poco felice, smentita immediatamente da una decisione adottata "nel merito" della domanda cautelare.

In ogni caso, la relativa proposizione è manifestamente errata.

Invero, non è stata denunciata la violazione **ma**, come del resto è pacifico anche nel provvedimento, **la falsa** (in quanto del tutto ultronea in fatto) **applicazione** di una norma del T.U. delle acque, sulla scorta degli evidenti motivi esposti in fatto nel gravame.

Ivi non è stata avanzata, infatti, questione circa l'applicabilità o meno del vincolo di inedificabilità assoluta derivante dal T.U.A. che; in tesi, osterebbe all'accoglimento delle istanze di condono, **ma invece la insussistenza già remota dei presupposti di fatto** dai quali il Comune di Misilmeri ha fatto falsamente discendere la indebita applicazione della norma in questione.

Oltretutto, si trattava di questione che, al più, avrebbe potuto essere esaminata in via incidentale e che, pertanto, non incideva sul riparto della giurisdizione.

Va dunque affermata con chiarezza da parte di Codesto Ecc.mo Collegio la giurisdizione del G.A. correttamente adito.

*

2) L'Ordinanza, nel resto, è frutto evidente di errata valutazione degli atti.

Basti avere riguardo alla comunicazione di avvio del procedimento (prot. 16904 del 30/5/2016) tendente al diniego dei condoni richiesti per avere conferma che la motivazione, **unica e fondante**, del diniego risiede nell'assunto dell'esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, e come tale ostativo per legge al condono.

Nella specie, il vincolo deriverebbe dall'art. 96 del T.U. n. 523/1904.

Su tali, uniche, contestazioni vennero prodotte rituali deduzioni, che l'Ufficio ha ritenuto di non condividere con argomentazioni che, in sede giudiziaria, sono poi state ampiamente contestate.

Né a ritenere corretta la decisione cautelare di prime cure può soccorrere il richiamo ad un ulteriore – e diverso – procedimento collaterale ex art. 13 L. 47/85 esitato sfavorevolmente, dal momento che quel diverso procedimento è necessariamente estraneo ai procedimenti di condono edilizio avviati ad istanza dei ricorrenti, non fosse altro perché i condoni, per loro natura, trovano il solo limite dei vincoli di inedificabilità assoluta (laddove esistenti) mentre l'accertamento di conformità soggiace a tutte le comuni e

correnti regole derivanti, oltre che dalla legge, dalla disciplina urbanistica comunale e dal R.E.

Si tratta, peraltro, con evidenza, di un inserimento privo di pretese motivazionali (come è del tutto evidente anche dal tenore dispositivo dell'atto) ma che, oltretutto, **avrebbe potuto interessare – in ipotesi - solo una delle quattro** istanze di condono, con la conseguenza della assoluta inidoneità al rigetto di tutte le altre, come invece preteso dal primo giudice.

Ma non basta.

Tutte le istanze, infatti, sarebbero risultate già da tempo accolte ai sensi dell'art. 35 L. 47/85 e smi in quanto, incontestatamente, documentalmente complete.

Dunque, è evidente che l'amministrazione abbia incentrato le ragioni del diniego (addirittura, della "improcedibilità") sulla affermata applicabilità dell'art. 33 L. 47/85, come, del resto, appare pacifico dal tenore letterale (cfr. a pagg. 7-8 il PROPONE) della proposta del responsabile del procedimento (poi integralmente recepita):

*....**adottare il diniego**..... (delle istanze A)B)C)D)...**stante l'improcedibilità delle stesse per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti, in quanto:***

*.....**seguono le espressioni relative unicamente alla questione del preteso vincolo di inedificabilità assoluta.***

*

Al riguardo, il primo giudice non si è avveduto che i ricorrenti hanno formulato anche domanda di accertamento di avvenuta formazione dei titoli di condono per silenzio assenso.

Di conseguenza, la questione dirimente era e resta quella di deliberare in ordine alla sussistenza del vincolo assoluto che, se ritenuto, non avrebbe consentito il formarsi tacito dei provvedimenti.

Al contrario, i provvedimenti si sarebbero invece formati da anni, e dunque il diniego risulterebbe illegittimo qualunque ne fosse ritenuta la motivazione, essendo manifesto ed incontrovertibile che l'amministrazione non abbia inteso esercitare il potere di annullamento d'ufficio in autotutela ma rendere invece il provvedimento conclusivo di una serie di procedimenti ormai già conclusi ex lege.

E pertanto, anche sotto tale profilo, dovendosi procedere ad un adeguato approfondimento, se non altro in relazione alla domanda di accertamento di avvenuta formazione dei titoli, la cautela richiesta andava concessa, in considerazione delle gravissime conseguenze connesse all'esecutività dei provvedimenti a fronte di un interesse pubblico manifestamente meno rilevante nelle more della decisione del merito.

*

Tanto premesso, si chiede dunque che


VOGLIA IL CONSIGLIO ECC.MO

affermata la giurisdizione,

annullare l'ordinanza impugnata e, in vece e luogo del TARs,
accogliere la domanda cautelare come proposta in prime cure;
condannare l'amministrazione alle spese della doppia fase del
giudizio cautelare.

Palermo, 19 maggio 2017

Avv. Nunzio Pinelli

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the text 'Avv. Nunzio Pinelli' and extending downwards.

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Nunzio Pinelli, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/1994 dal Consiglio dell'Ordine di Palermo con deliberazione del 27/7/2006 n. 15, munito di procura in foglio separato in calce al ricorso introduttivo, quale difensore dei ricorrenti in atti, giusta mandato in calce all'atto che precede, ho notificato ex art. 3 della legge 53/94 e dato copia conforme del su esteso atto come segue:

previa iscrizione al n. 711 del mio registro cronologico, al **Comune di Misilmeri** in persona di chi legalmente lo rappresenta p.t., domiciliato per la carica in **90036 - MISILMERI, Piazza Comitato n. 26**, ivi facendone spedizione con plico raccomandato con a.r. n. **76762188259-6** dall'Ufficio Postale di Palermo $\geq h$ in data risultante dal timbro postale.

Avv. Nunzio Pinelli



MITTENTE

Avv. Prof. Nunzio Pinelli
Piazza Virgilio, 4
90141 Palermo

N. 711 del Registro Cronologico

Firma dell'avvocato notificante

Racc. N.

AG



76762188259-6

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Ai sensi della legge 21/01/1994, n. 53
Autorizzazione
del Consiglio Ordine Avvocati di PALERMO
n. 15 del 27-7-2006

276

Postaraccomandata

AR

ID0767621882596 90036

43165 90138 PALERMO 24 (P
A)

1-P1044263

Posteitaliane



22.05.2017 10.08
Euro 007.95




COMUNE DI MISILMERI

PIAZZA POMITATO, 26

90036

MISILMERI (PA)



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. _____

Misilmeri, li 29.05.2017

Risp. a nota prot. n. _____ del _____

OGGETTO: ricorso in appello al CGA promosso dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte per l'annullamento dell'Ordinanza TARS, sez. Palermo II n. 456/2017 – 5/10.04.2017. Costituzione in giudizio. Richiesta relazione.

Al Responsabile dell'Area 4
Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
Sede

E, p.c. Al Sindaco
Sede


I sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte, difesi e rappresentati dall'avv. Nunzio Pinelli, con studio in Palermo, ha promosso innanzi al CGA ricorso in appello per l'annullamento dell'Ordinanza TARS, sez. Palermo II n. 456/2017 – 5/10.04.2017 Tar Sicilia – Sezione Palermo - inerente n. 4 istanze di condono edilizio.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 1°, della disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con atto di G.C. n. 85/2016, si chiede di comunicare se sussistano ragioni per resistere al giudizio instaurato; a tale fine, conformemente alla disciplina prima richiamata, dovrà essere inviata analitica relazione nella quale dovranno essere evidenziate le ragioni sostanziali di questo Comune.

Atteso che i tempi dell'eventuale costituzione in giudizio sono molto brevi, si chiede l'evasione della presente nota entro gg. cinque dalla sua assegnazione a codesta Area. L'eventuale silenzio sarà ritenuto quale mancanza di volontà in ordine alla resistenza al giudizio.


Il ricorso in questione è stato assegnato dall'ufficio del protocollo anche a codesta Area 4 (prot. n. 16827 del 26.05.2017).

Distinti saluti.



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Il Responsabile dell'Area 1

Dott. Antonino Cutrona



COMUNE DI MISILMERI

(Città metropolitana di Palermo)

Area 4 Urbanistica

☎ 091.8711322

www.comune.misilmeri.pa.it

Al Responsabile dell'Area 1
Affari legali ed istituzionali
SEDE

e p.c.

Al Sindaco
SEDE

All'Assessore all'Urbanistica
SEDE

Oggetto: Riscontro a nota prot. 16854 del 29/05/2017 "ricorso in appello al CGA promosso dai sigg.ri Giuseppe Leone e Sebastiana Baiamonte per l'annullamento dell'Ordinanza TARS, sez. Palermo II n. 456/2017 – 5/10.04.2017. Costituzione in giudizio. Richiesta relazione"

Premesso che:

- con Determinazione n° 1/A4 del 27/01/2017 questa Area 4 Urbanistica ha operato il diniego delle Concessioni edilizie in sanatoria per le opere edilizie abusive oggetto delle istanze di condono:

- A) prot. n° 9985 del 30/06/87 (ai sensi della L. 47/85) a nome di Leone Giuseppe nato a Misilmeri il 22/04/1944 ed ivi residente in Piazza Comitato 1860, n° 25 (fascicolo n° 4797) per il condono di opere non residenziali – mod. 47/85 D - consistenti in due capannoni per una superficie complessiva di mq 927;
- B) prot. n° 881/95 del 01/03/95 (ai sensi della L. 724/94) a nome di Baiamonte Sebastiana nata a Misilmeri il 24/06/1949 ed ivi residente in piazza Comitato 1860 n° 25 (fascicolo n° 1336) per il condono di un deposito automezzi per uso artigianale di mq 232,54;
- C) prot. 36562 del 10/12/04 (ai sensi della L. 326/03) a nome di Baiamonte Sebastiana nata a Misilmeri il 24/06/1949 ed ivi residente in piazza Comitato 1860 n° 25 (Immobile a due elevazioni f.t., corpo "A" - fascicolo n° 1308 - adibito a civile abitazione);
- D) prot. 36568 del 10/12/04 (ai sensi della L. 326/03) a nome di Baiamonte Sebastiana nata a Misilmeri il 24/06/1949 ed ivi residente in piazza Comitato 1860 n° 25 (Immobile a due elevazioni f.t., corpo "B" - fascicolo n° 1314 - adibito a civile abitazione);

stante l'improcedibilità delle stesse per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti in quanto:

- il complesso edilizio fin qui descritto risulta costruito, come da notizie di reato facenti parte dei fascicoli di repressione presenti agli atti, sull'alveo del vallone limitrofo al castello dell'Emiro e di conseguenza per esso trova applicazione l'art. 96 del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche";

- di conseguenza, in ragione dell'art. 33 "Opere non suscettibili di sanatoria" della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, che stabilisce che non sono suscettibili di sanatoria le opere che sono in contrasto con i vincoli imposti da leggi statali e regionali che comportano inedificabilità, le istanze di condono tendenti a sanare il complesso edilizio in argomento erano da diniegare.

Per le stesse ragioni già espresse e motivate con nota prot. n° 9097 del 20/03/2017 a proposito del ricorso delle stesse ditte in argomento al TAR Sicilia, a parere di questo Ufficio, ad oggi rimane non superata la circostanza del pericolo per la pubblica e privata incolumità causata dalle costruzioni abusive realizzate da Leone Giuseppe e Baiamonte Sebastiana, meglio sopra generalizzati, evidenziata nelle notizie di reato conservate agli atti e che dovrà essere oggetto di appositi provvedimenti consequenziali.

Tutto ciò premesso, si comunica e si ribadisce che a parere di questo Ufficio sussistono valide e giustificate ragioni per resistere al giudizio instaurato.

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
f.to Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

Egregio Dottor Cutrona,

in seguito al colloquio telefonico intercorso, considerato che trattasi di una fase di reclamo relativo ad un procedimento a me affidato, Le confermo la disponibilità del mio studio a considerare l'ulteriore fase di appello cautelare inclusa nel preventivo già presentato.

Le prego di farmi rilasciare la procura speciale che Le allego.

Infatti, trattandosi di giurisdizione superiore è necessario un nuovo conferimento.

Cordiali saluti.

Avv. Mario Albergoni

Da: Avvocato Albergoni Mario [mailto:avv.albergoni@albergoni-sangiorgi.it]

Inviato: lunedì 29 maggio 2017 17:39

A: 'Antonino Cutrona'

Oggetto:

Egregio Dottor Cutrona,

Le trasmetto l'appello proposto dai signori Leone Baiamonte avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare, emessa dal Tar di Palermo il 5 aprile u.s.

Le allego anche copia dell'ordinanza allegata nonché copia della memoria di costituzione.

Cordiali saluti.

Avv. Mario Albergoni

Da: pinellischifani@pec.pinellischifani.com

[mailto:pinellischifani@pec.pinellischifani.com]

Inviato: venerdì 26 maggio 2017 17:07

A: avv.albergoni@albergoni-sangiorgi.it

Oggetto: Notificazione ai sensi della L. 53 del 1994

Si prega di prendere visione degli allegati al presente messaggio che costituiscono gli atti notificati.

I file con estensione .p7m sono firmati digitalmente dal sottoscritto procuratore

Cordiali saluti

Avv. Nunzio Pinelli